

COMMISSIONE VIII
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

LXII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 20 OTTOBRE 1965

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ERMINI**

INDICE

	PAG.		PAG.
Congedi:		LEVI ARIAN GIORGINA	782
PRESIDENTE	780	PITZALIS	782
Proposta di legge (<i>Seguito della discussione ed approvazione</i>):		TEDESCHI	782
Senatori SPIGAROLI e BELLISARIO: Indennità di direzione ai professori incaricati della presidenza degli istituti secondari di istruzione (<i>Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato</i>) (2414)	780	LEONE RAFFAELE	782
PRESIDENTE	780	MAGRÌ, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	783
MAGRÌ, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	780	Proroga dal 1° luglio al 31 dicembre 1970 della legge 23 maggio 1951, n. 650, e concessione di ulteriori stanziamenti intesi ad assicurare la protezione del patrimonio artistico, bibliografico ed archivistico dalle invasioni delle termiti (2560)	784
GAIAZZA	780	PRESIDENTE	784
Disegni di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):		Autorizzazione all'acquisto e alla costruzione della nuova sede della scuola archeologica italiana di Atene (2591)	785
Modificazioni degli articoli 6 e 9 della legge 11 febbraio 1958, n. 73, istitutiva dell'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste (<i>Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato</i>) (2385)	781	PRESIDENTE	785, 786
PRESIDENTE	781	LOPERFIDO	785
FUSARO, <i>Relatore</i>	781	Votazione segreta:	
Valutazione dei servizi prestati dagli assistenti (lettori) di lingua italiana nelle scuole secondarie e a livello universitario all'estero (<i>Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato</i>) (2412)	781	PRESIDENTE	786
PRESIDENTE	781, 782, 783		
ELKAN, <i>Relatore</i>	781, 782		

La seduta comincia alle 9,30.

BUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Bertè e Finocchiaro.

Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Spigaroli e Bellisario: Indennità di direzione ai professori incaricati della presidenza degli istituti secondari di istruzione (Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato (2414)).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge, di iniziativa dei senatori Spigaroli e Bellisario: Indennità di direzione ai professori incaricati della presidenza degli istituti secondari di istruzione, già approvata dalla V Commissione permanente del Senato.

Come i colleghi ricorderanno, nella passata seduta, dopo l'approvazione dell'articolo 1 della proposta di legge, si iniziò un'ampia discussione in merito ad un emendamento aggiuntivo Codignola, estensivo della concessione dell'indennità anche al personale di ruolo incaricato della funzione di direttore dei convitti nazionali, di direttrice degli educandati femminili, di ispettore scolastico, di direttore degli istituti statali di sordomuti. Il Governo chiese un breve rinvio, riservandosi di esprimere nella successiva seduta il suo parere in merito all'emendamento in questione.

MAGRI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. A seguito della presentazione, da parte dell'onorevole Codignola, dell'emendamento che è stato ora ricordato, ho fatto delle indagini che mi hanno portato al risultato che riferirò. Innanzi tutto, per quanto concerne i rettori dei convitti nazionali, il problema non esiste; di fronte ai 45 posti di organico, disponiamo, infatti, di 70 rettori. Per quanto attiene alle direttrici di educandati femminili, il problema non si pone neppure, dal momento che i 6 posti di organico sono ricoperti da altrettante direttrici di ruolo. Altrettanto dicasi per gli ispettori scolastici, per i quali la situazione è la seguente: 299 posti, ricoperti da 299 ispettori di ruolo.

Il problema si porrebbe unicamente per i direttori di istituti statali per sordomuti, stante il fatto che uno dei posti di organico ad essi relativi risulta coperto da personale non di ruolo.

Io non so se, nelle condizioni attuali, sia il caso di approvare l'emendamento Codi-

gnola in via di principio, e rimetterlo alla Commissione bilancio, per il parere sulle conseguenze finanziarie solo per quest'ultima eccezione riscontrata; eccezione che potrà, peraltro, essere assorbita nel giro di pochi mesi, perché il posto sarà coperto da insegnante di ruolo.

Dal momento che ci troviamo nella fortunata situazione che ho ora descritto, e che è molto prossima a quella auspicata comunemente nel corso della discussione (mi riferisco alla sostituzione dei presidi incaricati con presidi di ruolo) chiederei che non si insistesse nella proposta emendativa formulata, tanto più che essa costituirebbe incentivazione al risorgere di una certa situazione di provvisorietà che tutti hanno già deprecato.

CAIAZZA. Per quel che mi concerne, tengo a ribadire quel che già l'altra volta ebbi a dire. L'emendamento, cioè, a parer mio è superfluo, dal momento che, a norma della legge n. 853 si applica automaticamente, al personale di cui trattasi, qualsiasi disposizione concernente i presidi di prima e seconda categoria.

PRESIDENTE. Essendo l'onorevole Codignola assente, si deve intendere che egli ha rinunciato al suo emendamento.

Passiamo, dunque, all'articolo 2 della proposta di legge, di cui do lettura:

ART. 2.

All'onere annuo di lire 403.584.000 derivante dalla presente legge sarà fatto fronte, per l'anno finanziario 1965, con riduzione degli stanziamenti del capitolo 1761, per lire 277.500.000, del capitolo 1841, per lire 49.000.000, del capitolo 2001, per lire 1 milione 500.000, del capitolo 2004, per lire 2.000.000, del capitolo 2005, per lire 21 milioni, del capitolo 2006, per lire 2.000.000, del capitolo 2007, per lire 30.000.000, del capitolo 2081, per lire 4.584.000 e del capitolo 2082, per lire 5.500.000, dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario suddetto.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1965

Discussione del disegno di legge: Modificazioni degli articoli 6 e 9 della legge 11 febbraio 1958, n. 73, istitutiva dell'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato (2385)).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni degli articoli 6 e 9 della legge 11 febbraio 1958, n. 73, istitutiva dell'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste ».

Il disegno di legge è stato approvato dalla VI Commissione permanente del Senato nella seduta del 19 maggio 1965.

Il Relatore, onorevole Fusaro, ha facoltà di svolgere la relazione.

FUSARO, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi! Il disegno di legge all'ordine del giorno concerne una semplice modifica dell'articolo 6 e dell'articolo 9 della legge 11 febbraio 1958, n. 73, legge che istituiva l'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste.

Presso questo ente, dotato di personalità giuridica e sottoposto alla vigilanza da parte del Ministero della pubblica istruzione, dal 1° ottobre 1962 è stata istituita una cattedra di geofisica applicata.

Pertanto, si è ritenuto opportuno modificare l'articolo 6 della citata legge n. 73 includendo nel Consiglio d'amministrazione un rappresentante della materia « geofisica applicata » e l'articolo 9 per quanto riguarda la decorrenza dell'anno finanziario dell'Osservatorio, che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo agli articoli, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Il primo comma dell'articolo 6 della legge 11 febbraio 1958, n. 73, è sostituito dal seguente:

« L'Osservatorio è retto da un Consiglio di amministrazione del quale fanno parte:

a) due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione di cui uno scelto tra i professori di ruolo di fisica terrestre, geofisica applicata, geologia, geologia applicata e geodesia nelle Università italiane;

b) un rappresentante del Ministero del tesoro;

c) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;

d) un rappresentante dell'Istituto nazionale di geofisica ».

(È approvato).

ART. 2.

Il primo comma dell'articolo 9 della legge 11 febbraio 1958, n. 73, è sostituito dal seguente:

« L'anno finanziario dell'Osservatorio inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno ».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Valutazione dei servizi prestati dagli assistenti (lettori) di lingua italiana nelle scuole secondarie e a livello universitario all'estero (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (2412).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Valutazione dei servizi prestati dagli assistenti (lettori) di lingua italiana nelle scuole secondarie e a livello universitario all'estero ».

Il disegno di legge è stato approvato dalla VI Commissione del Senato nella seduta del 26 maggio 1965.

Il Relatore, onorevole Elkan, ha facoltà di svolgere la relazione.

ELKAN, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi! Siamo di fronte ad un disegno di legge di scarso rilievo, diretto ad attribuire una certa valutazione al servizio prestato dagli assistenti di lingua italiana nelle scuole estere e dai lettori di italiano, a livello universitario, nominati con decreto del Ministero degli esteri.

Come è noto, esiste una tabella di valutazione dei titoli nei concorsi a cattedra negli istituti medi di istruzione, allegata alla legge 2 agosto 1952, n. 1132 e modificata dalla legge 14 ottobre 1960, n. 1229. Nel disegno di legge si propone che la tabella venga modificata nei due punti e) ed f) nei seguenti termini:

« e) servizio prestato da laureati assistenti di lingua italiana nelle scuole secondarie straniere;

f) servizio prestato all'estero, a livello universitario, dai lettori italiani ».

Come si vede, si tratta sempre di professori incaricati, non di studenti, come qualcuno potrebbe pensare e, in ogni caso, la valutazione di questi titoli non comporta una somma di punti superiore a sette, che è il massimo indicato dalle tabelle stesse.

Per questa ragione ritengo che si debba tranquillamente votare il provvedimento. Non si comprenderebbe, infatti, per quale motivo ad insegnanti che prestano la loro attività in Italia possano essere attribuiti titoli e valutazioni che non verrebbero invece conferiti ad insegnanti presso scuole italiane all'estero. I quali ultimi, indubbiamente, svolgono un servizio più oneroso, delicato ed importante di quello prestato dai primi.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

LEVI ARIAN GIORGINA. Al punto e) dell'articolo unico si parla genericamente di « servizio prestato da laureati assistenti di lingua italiana nelle scuole secondarie straniere ». Ora, in Italia, il servizio prestato in scuole secondarie private non dà diritto al conferimento dei titoli di cui trattasi. Occorrerebbe specificare che avviene la identica cosa nel caso di scuole secondarie private straniere. A me pare che sarebbe opportuno avere una garanzia in questo senso. In questo momento non trovo la formula emendativa adatta; certo è che sarebbe quanto meno necessario accertare che le scuole estere di cui trattasi non siano messe su in modo non adeguato, come purtroppo accade a volte nel nostro Paese.

ELKAN, Relatore. Occorre tener presente, onorevole Levi, che si tratta sempre di insegnanti che vengono indicati dal Ministero degli esteri. Non è, cioè, che siamo di fronte a personale che cerca un posto da occupare, in un qualsiasi tipo di scuola, venendo poi a rivendicare in Italia i titoli e le valutazioni di cui trattasi.

Gli insegnanti cui noi ci riferiamo occupano posti in scuole straniere su decreto del Ministero degli esteri, d'accordo con il Ministero della pubblica istruzione.

Vi è stata in proposito, nella corrispondente Commissione del Senato, una discussione non priva di interesse circa la scelta degli insegnanti stessi. Il rappresentante del Governo assicurò allora — e credo che possa tornare a farlo in questa occasione — che questa scelta viene fatta in base a criteri rispon-

denti ad una giusta valutazione della specificità e dell'importanza del servizio.

Questo sembra a me essere l'unico punto interessante, per non correre il rischio di avere delle indicazioni fortuite o approssimative.

PITZALIS. Sono ovviamente favorevole alle variazioni di tabella di cui al provvedimento che stiamo esaminando.

Vorrei far notare, però, come, mentre nel campo universitario le cose sono assolutamente pacifiche, la dizione di cui al punto e) « servizio prestato da laureati assistenti di lingua italiana nelle scuole secondarie straniere », sia assolutamente generica.

È certamente vero che di regola questo personale ricopre i posti di cui trattasi dietro segnalazione della direzione generale dei rapporti culturali del Ministero degli esteri; è altrettanto vero che, onde garantirci da eventuali iniziative del singolo che vada liberamente ad insegnare in una qualsiasi scuola secondaria straniera, venendo poi a richiedere a noi le valutazioni di cui al provvedimento, occorrerebbe specificare che il reclutamento avviene « su designazione della direzione generale dei rapporti culturali ».

PRESIDENTE. Nella legge del 1952 sono previsti questi casi. Noi, con questo provvedimento, prevediamo soltanto un mutamento interno alla legge del 1952 n. 1132.

TEDESCHI. Si può aggiungere che questi insegnanti sono designati con decreto del Ministero degli affari esteri.

PRESIDENTE. Noi abbiamo interesse a che questi insegnanti siano quanto più numerosi è possibile. Non mettiamo quindi bardature e difficoltà. Si tratta anche di legislazioni diverse. In fin dei conti, si tratta di riconoscere un punto di più a chi ha insegnato all'estero.

LEVI ARIAN GIORGINA. È spesso accaduto che ad insegnare all'estero, specialmente nel dopoguerra, siano stati soltanto dei propagandisti fascisti.

Io sono d'accordo con la proposta di emendamento formulata dall'onorevole Tedeschi.

LEONE RAFFAELE. Ma anche ora non si può andare ad insegnare all'estero se non c'è il parere della Direzione generale competente.

LEVI ARIAN GIORGINA. Io ho insegnato all'estero e senza alcun parere. Se una scuola di un paese estero mi chiede di insegnare, io accetto ed insegno senza ulteriori formalità e garanzie.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Si tratta, come ha detto il Presidente, di attribuire un punteggio; così come è previsto ad esempio un punteggio per chi abbia prestato servizio per un triennio come assistente volontario. I colleghi sanno come gli assistenti volontari vengono scelti nelle nostre università. Si tratta di giovani che i professori conoscono, ed ai quali quindi può essere con fiducia conferito l'incarico. Cosa peraltro apprezzabilissima perché pone questi giovani — senza troppe garanzie per la verità — a contatto con l'ambiente universitario e con gli studi superiori.

Il comma e) dice: « servizio prestato da laureati assistenti di lingua italiana nelle scuole secondarie straniere ». Intanto, c'è quindi la garanzia che si tratta di laureati.

Sono laureati i quali prestano servizio all'estero come assistenti di lingua italiana in scuole secondarie straniere. Prestano, cioè, un servizio di indubbio valore culturale, un servizio di diffusione della nostra lingua e della nostra cultura, un servizio di italianità.

Ed io, a questo punto, francamente, non starei molto a sottilizzare o a mettere condizioni, per l'attribuzione di un qualche punto preferenziale a vantaggio di chi rende un così grande servizio.

Se la Commissione vuole approfondire l'indagine, noi potremo rinviare l'approvazione del provvedimento; vuol dire che se ne parlerà un'altra volta... Ma, veramente, io non vedrei qui la necessità di essere così scrupolosamente attenti alle varie ipotesi.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge.

ARTICOLO UNICO.

Il numero 3 della tabella di valutazione dei titoli nei concorsi a cattedre negli istituti medi di istruzione, allegata alla legge 2 agosto 1952, n. 1132, e modificata con la legge 14 ottobre 1960, n. 1229, è sostituito dal testo che segue:

« n. 3. — Titoli didattici (b), fino al massimo di punti 10.

A) Per i seguenti servizi ed insegnamenti, fino al massimo di punti 7:

a) insegnamenti di ruolo o non di ruolo negli istituti statali, pareggiati o legalmente riconosciuti.

È valutabile l'effettivo insegnamento prestato per non meno di 6 mesi e di 6 ore settimanali. La medesima valutazione è attribuita se l'insegnamento di un intero corso comporta meno di 6 ore settimanali. Determinato il punteggio da attribuire all'insegnamento prestato in cattedre della classe messa a concorso la Commissione stabilirà i coefficienti da attribuire agli insegnamenti prestati in altre cattedre;

b) incarico di insegnamento universitario;

c) servizio prestato come aiuto assistente universitario di ruolo o come assistente straordinario o incaricato con retribuzione a carico della Università;

d) servizio prestato come assistente volontario per almeno un triennio;

e) servizio prestato da laureati assistenti di lingua italiana nelle scuole secondarie straniere;

f) servizio prestato all'estero, a livello universitario, dai lettori di italiano;

g) servizio prestato in qualità di istitutore di ruolo o di istitutore assistente nei convitti nazionali, da valutarsi in misura non superiore al minimo fissato dalla Commissione per l'insegnamento prestato in cattedre diverse da quella messa a concorso;

h) insegnamento di ruolo o non di ruolo prestato, dopo il compimento del 24° anno di età, nelle scuole elementari dello Stato o in scuole elementari che abbiano riconoscimento legale degli studi.

B) Servizio prestato, dopo il compimento del 22 anno di età, nella scuola popolare, per tutta la durata dei corsi previsti dalla lettera c) dell'articolo 2 del decreto legislativo 17 dicembre 1947, n. 1599, fino al massimo di punti 3.

C) Per le qualifiche riportate nell'ultimo triennio di insegnamento:

a) per l'insegnamento negli istituti medi statali o pareggiati per non meno di 6 mesi e di 6 ore settimanali e indipendentemente dal tipo di cattedra nella quale l'insegnamento sia stato impartito, fino al massimo di punti 3:

per ogni qualifica di « ottimo », punti 1;
per ogni qualifica di « valente », punti 0,50;

per ogni qualifica di « buono », punti 0,25;

b) per l'insegnamento nelle scuole elementari statali:

per ogni qualifica di « ottimo », punti 0,66;

per ogni qualifica di « distinto », punti 0,32;

per ogni qualifica di « buono », punti 0,16.

Nell'eventualità di concorsi specifici a catetre di pedagogia, le qualifiche relative all'insegnamento nelle scuole elementari statali saranno valutate nella stessa misura delle corrispondenti qualifiche relative all'insegnamento negli istituti medi statali.

Gli anni di insegnamento prestato con qualifica inferiore a « sufficiente » non sono computati agli effetti del punteggio dei titoli didattici di cui al paragrafo A) ».

Trattandosi di articolo unico, al quale la Commissione non ha apportato modificazioni, il disegno di legge sarà votato direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Proroga dal 1° luglio al 31 dicembre 1970 della legge 23 maggio 1952, n. 630, e concessione di ulteriori stanziamenti intesi ad assicurare la protezione del patrimonio artistico, bibliografico ed archivistico dalle invasioni delle termiti (2560).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga dal 1° luglio al 31 dicembre 1970 della legge 23 maggio 1952, n. 630, e concessione di ulteriori stanziamenti intesi ad assicurare la protezione del patrimonio artistico, bibliografico ed archivistico dalle invasioni delle termiti ».

Su questo disegno di legge riferirò io stesso, sostituendomi al relatore, onorevole Berté, assente.

I colleghi sanno, credo, della ben nota legge sulle termiti (23 maggio 1952, n. 630), che ha ormai dodici anni. Il « provvidenziale » intervento di queste bestiole ci ha consentito, attraverso detta legge, di avere a disposizione, per gli esercizi finanziari 1951-52, 1952-53 e 1953-54, complessivamente 750 milioni, che hanno reso possibile un piano organico di interventi atto a salvare, e non solo dalle termiti, il nostro patrimonio bibliografico, artistico ed archivistico.

Le continue segnalazioni di infestazioni giunte alla Commissione interministeriale per la lotta antitermitica e l'accertata esistenza di un pericolo incombente, hanno indotto suc-

cessivamente il Governo ad apprestare vari schemi di disegni di legge per ottenere la proroga della efficacia delle disposizioni contenute nella legge citata. L'ultimo dei quali (legge 1° luglio 1960) ha cessato di avere vigore il 30 giugno 1965, mentre il pericolo di infestazioni e di conseguenti danni permane in tutta la sua gravità. Di qui la necessità di un ulteriore stanziamento.

L'attuale provvedimento è inteso, appunto, a disporre l'ulteriore spesa di un miliardo e 100 milioni, onde continuare nell'azione disinfiestatrice di cui sopra, fino al dicembre 1970. Ne raccomando l'approvazione.

La V Commissione bilancio ha espresso, in merito al disegno di legge in data 9 ottobre 1965 il seguente parere:

« La Commissione delibera di esprimere parere favorevole sul disegno di legge, a condizione che l'indicazione di copertura della maggiore spesa implicata, formulata dall'articolo 2 del provvedimento, venga integrata anche con riferimento all'anno finanziario 1966, sul cui bilancio di previsione (fondo globale) risulta iscritta una posta di 200 milioni per il finanziamento medesimo. Conseguentemente, l'articolo 2 del disegno di legge dovrebbe risultare modificato nei seguenti termini:

ART. 2.

All'onere di 100 milioni derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1965, si provvede con una quota dell'aliquota delle maggiori entrate recate dalla legge 3 novembre 1964, n. 1190, concernente variazioni alle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile.

All'onere di lire 200 milioni derivanti dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1966 si provvede con riduzione di pari importo del fondo destinato al finanziamento degli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo ».

Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

È prorogata, dal 1° luglio 1965 al 31 dicembre 1970, l'efficacia delle disposizioni della

legge 23 maggio 1952, n. 630, ed è autorizzata l'ulteriore spesa di un miliardo e 100 milioni, da ripartire in ragione di 100 milioni per l'anno finanziario 1965 e di 200 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1966 al 1970, compreso, per lo studio e lo svolgimento dell'azione disinfestatrice intesa ad assicurare la difesa del patrimonio artistico, bibliografico ed archivistico dalle invasioni delle termiti.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2:

ART. 2.

Al maggiore onere di lire 100 milioni derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1965, si provvede con una quota delle maggiori entrate recate dalla legge 3 novembre 1964, n. 1190, concernente variazioni alle aliquote delle imposte di ricchezza mobile.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La Commissione bilancio ci indica di modificarlo nel senso che segue:

ART. 2.

All'onere di 100 milioni derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1965, si provvede con una quota dell'aliquota delle maggiori entrate recate dalla legge 3 novembre 1964, n. 1190, concernente variazioni alle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile.

All'onere di lire 200 milioni derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1966 si provvede con riduzione di pari importo del fondo destinato al finanziamento degli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo implicato dal parere espresso dalla Commissione bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione all'acquisto o alla costruzione della nuova sede della scuola archeologica italiana di Atene (2591).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Autorizzazione all'acquisto o alla costruzione della nuova sede della scuola archeologica italiana di Atene.

In merito a detto provvedimento riferirò io stesso, sostituendomi al relatore, onorevole Berté, assente.

La scuola archeologica italiana di Atene cura, da oltre un cinquantennio, la preparazione dei nostri giovani archeologi destinati all'amministrazione delle antichità e belle arti ed all'insegnamento universitario. Si tratta, quindi, di istituzione culturale di particolare importanza tra tutte quelle esistenti all'estero.

Essa, però, dalla fine della guerra, dopo, cioè, la distruzione, a causa di eventi bellici, dell'edificio in cui era ospitata, ha trovato alloggio in un villino, in uno spazio che si è rivelato assolutamente insufficiente.

Inoltre, il proprietario del villino stesso ha recentemente intimato lo sfratto, intendendo demolire l'edificio.

Il problema della sede della scuola esige, dunque, più che mai sollecita soluzione. Di qui il provvedimento oggi al nostro esame, che autorizza la spesa di lire 150 milioni per l'acquisto o la costruzione della nuova sede della scuola archeologica di Atene. Ne raccomando l'approvazione, facendo altresì presente che la V Commissione bilancio ha espresso in merito parere favorevole in data 19 ottobre 1965.

Dichiaro aperta la discussione generale.

LOPERFIDO. La scuola archeologica di Atene è stata ospitata, fino a qualche tempo fa, in una casa d'affitto. Allorché il direttore della stessa, eccellente studioso, si trovava nella necessità di ricevere qualcuno, lo faceva entrare nella biblioteca, cacciandone gli studenti.

Ma la questione più grave concerne i borsisti, i quali debbono cercare di arrangiarsi un po' qua e un po' là, non avendo a disposizione una stanza. La situazione, cioè, è davvero molto seria.

E qui mi viene fatto di pensare al disegno di legge presentato l'anno scorso e relativo anch'esso alle strutture della scuola, progetto che per fortuna non approvammo, dal

IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1965

momento che esso avrebbe dato vita ad una scuola che non aveva dietro di sé se non il vuoto. Comunque, attualmente, il problema più pressante è quello di fornire la scuola di cui trattasi di una sede. Tanto più che la scuola americana e quella tedesca hanno bellissime sedi.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo agli articoli, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

È autorizzata la spesa di lire 150 milioni, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'acquisto o la costruzione della nuova sede della Scuola archeologica italiana di Atene.

(È approvato).

ART. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede per lire 80 milioni, in deroga alla legge 27 febbraio 1965, n. 64, a carico del fondo di cui al capitolo 574 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1963-64; per il resto mediante riduzione dello stanziamento dei capitoli 2305 e 2606 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1965, rispettivamente di lire 5 milioni e 25 milioni, nonché mediante riduzione dello stanziamento dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per il medesimo anno finanziario, 1437, 2526, 2530, 2563, rispettivamente di lire 20 milioni, 8 milioni, 10 milioni e 2 milioni.

Il Ministero per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sui provvedimenti esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge:

Senatori SPIGAROLI e BELLISARIO: « Indennità di direzione ai professori incaricati della presidenza degli istituti secondari di istruzione » (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (2414):

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	26
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

Disegno di legge:

« Modificazioni degli articoli 6 e 9 della legge 11 febbraio 1958, n. 73, istitutiva dell'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste » (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (2385):

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	28
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Disegno di legge:

« Valutazione dei servizi prestati dagli assistenti (lettori) di lingua italiana nelle scuole secondarie e a livello universitario all'estero » (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (2412):

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	26
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

Disegno di legge:

« Proroga dal 1° luglio al 31 dicembre 1970 della legge 23 maggio 1962, n. 630, e concessione di ulteriori stanziamenti intesi ad assicurare la protezione del patrimonio artistico, bibliografico ed archivistico dalle invasioni delle termiti » (2560):

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	28
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1965

Disegno di legge:

« Autorizzazione all'acquisto o alla costruzione della nuova sede della scuola archeologica italiana di Atene » (2591):

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	28
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Badini Confalonieri, Berlinguer Luigi, Borghi, Bronzuto, Buzzi, Caiazza, Codignola, Dall'Armellina, De Zan, Di Lorenzo, Elkan, Ermini, Fusaro, Giugni Lattari Jole, Illumi-

nati, Leone Raffaele, Levi Arian Giorgina, Malagugini, Marangone, Mitterdorfer, Pizzalis, Racchetti, Rampa, Romanato, Savio Emanuela, Scionti, Tedeschi, Titomanlio Vittoria.

Sono in congedo:

Bertè e Finocchiaro.

La seduta termina alle 10,40.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI